



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



Ordinanza N. 99 / 2016

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI CON VINCITA IN DENARO DISCIPLINATI DALL'ART.110, C. 6 DEL TULPS PRESENTI IN ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS (R.D. 773/1931).

IL SINDACO

Vista la relazione prot. n° 47592 del 22.04.2016 del Responsabile del UOSD Sert Casalecchio – Porretta dell'AUSL di Bologna, pervenuta al Protocollo generale del Comune al n° 12611 del 26.04.2016, che si conserva in atti, dalla quale emergono dati preoccupanti con specifico riferimento alla realtà del Distretto Casalecchio- Porretta, circa l'incremento del fenomeno del cosiddetto "Gioco d'azzardo patologico", che ha registrato un aumento degli utenti seguiti per la dipendenza dal gioco dal Servizio per le tossicodipendenze (SerT);

Preso atto che da detta relazione emerge che:

- Il fenomeno dell'incremento del Gioco d'azzardo e il successivo e progressivo sviluppo di una dipendenza patologica, nel nostro Paese, sta assumendo aspetti di problematicità oltre che sul piano psicologico individuale, anche in ambito relazionale, familiare, sociale, penale e culturale.
- Negli ultimi anni l'espansione di tale fenomeno rivela un interessamento di persone appartenenti a diverse fasce di età, di diversi livelli culturali e sociali.
- Nell'Azienda Usl di Bologna il numero dei pazienti presi in carico per problemi di "Disturbo da gioco d'azzardo" è notevolmente aumentato negli ultimi 3 anni: passando da 84 pazienti in carico nel 2013, 145 nell'anno 2014, fino a 171 pazienti in carico nel 2015 (dati Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Patologiche Usl di Bologna).
- Anche il Sert di Casalecchio di Reno ha registrato un incremento significativo del numero di utenti, presi in carico per problemi di "Disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico" e di interventi effettuati sui famigliari dei giocatori che si sono rivolti al SerT (Servizio per le tossicodipendenze).

- L'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Patologiche UsI di Bologna riporta per la UOSD- Sert Casalecchio-Porretta i seguenti dati relativi al numero dei pazienti che si sono rivolti ai servizi nel periodo 2013-2015:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Casalecchio di Reno	5	19	37
Porretta	3	3	16
Totale	8	22	53

- Secondo il Dipartimento Politiche antidroga (relazione al Parlamento 2011) nel 2007-2008 i Giocatori d'azzardo patologici nella popolazione generale erano dell'1% mentre i Giocatori problematici erano il 5%.

- Oggi si stima che i giocatori d'azzardo patologici siano il 7-10% ed i giocatori problematici siano il 10-18%.

- Pertanto è possibile pensare, nei prossimi anni, ad un incremento significativo del numero di persone che si rivolgeranno ai servizi dell'AUSL, tenendo conto del 'sommerso' che a tutt'oggi non accede ancora ai Sert, sia per una informazione ancora carente sui servizi di cura sia per la difficoltà, da parte di portatori di questa problematica, di chiedere aiuto se non dopo vari e vani tentativi, attuati autonomamente e con scarso successo, per interrompere e controllare il comportamento di gioco d'azzardo eccessivo.

- Preso atto che il Sert evidenzia che le variabili che concorrono all'instaurarsi di una condizione psicopatologica del giocatore sono diverse :

- un aumento dell'"offerta" di giochi d'azzardo che comporta utilizzo di denaro;
- facile accessibilità ai vari tipi di gioco;
- promozione ed incentivazione, attraverso la pubblicità, del gioco d'azzardo proposto come un'opportunità, "possibile" per tutti per un cambiamento di vita e un rapido miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche.
- caratteristiche additive dei nuovi giochi d'azzardo.

- Rilevato infine che su questo sfondo, una vulnerabilità individuale, aspetti di personalità, relazionali e familiari, condizioni psichiche individuali possono favorire l'instaurarsi di un comportamento problematico rispetto al gioco d'azzardo, ovvero di una vera e propria dipendenza.

EVIDENZIATO CHE:

- rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;
- Il Comune di Casalecchio ha aderito alle politiche di contrasto del gioco d'azzardo promosse dalla Scuola delle buone pratiche, facendo proprio il "Manifesto dei Sindaci" e partecipando ad iniziative di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti del legislatore nazionale;

SOTTOLINEATO INOLTRE CHE:

- il D.L. 158/2012 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) *“con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia”*;
- anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta sulla materia della ludopatia in particolare con la legge n. 5/2013 recante *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate”*;

RITENUTO quindi opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo per i minori e gli anziani soli del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ...) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, ...) del TULPS (R.D. 773/1931);

PRECISATO CHE la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 17,00 alle 22,00 ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l'intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei giovani. Tutto ciò quindi non tanto per rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto quanto per evitarne l'utilizzo sconsiderato;

EVIDENZIATO CHE il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli *“altri servizi esclusi”* di cui all'art. 7 lettera d) del D.Lgs. n. 59/2010 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

RILEVATO CHE l'introduzione di limiti di orario è funzionale ad evitare danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, con riferimento alle *“esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità”*, ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

DATO ATTO CHE si ritiene quindi particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, temperando peraltro valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione, con particolare riguardo ai minori e l'iniziativa economica delle imprese;

RICHIAMATE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale ed a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale;
- la più recente giurisprudenza, favorevole, in merito a provvedimenti analoghi adottati da altri Comuni, quali ad esempio le sentenze della Corte Costituzionale n. 220/2014 e n. 56/2015 e le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3778/2015, depositata l'01/08/2015 e la successiva sentenza dello stesso, sez. V, n° 4794 del 20.10.2015 in forza della quale: "la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza" ;

VISTO l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RICHIAMATA la vigente disciplina in materia, in particolare:

- R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS";
- D.L. n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n. 189/2012 s.m.i.);

- L.R. n. 5/2013 recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate”;

VISTI:

- l’art. 50, comma 7 , del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 , il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/05/2016, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in materia di orari per l’esercizio sul territorio comunale delle attività di gioco lecito con vincita in denaro;
- gli artt. 41 e 118 della Costituzione;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del R.D. 773/1931 (TULPS) collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, sale giochi, ...) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, ...) del TULPS (R.D. 773/1931) sono fissati su tutto il territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico;

2. è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al punto precedente, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.

DISPONE

- L’entrata in vigore della presente ordinanza dalla data di Pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

- La più ampia comunicazione al pubblico della presente ordinanza, attraverso i canali informativi comunali.

- La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 sm.i., nei modi e nelle forme di cui alla Lg. 689/1981 s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Casalecchio e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza .

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio on line, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Casalecchio di Reno, lì 06/06/2016

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)